



Comune di Cerano

Provincia di Novara

***REGOLAMENTO SULLE
ACQUISIZIONI DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
IN ECONOMIA***

Adottato con deliberazione CC n. 26 del 30 ottobre 2012

Art. 1- Oggetto del Regolamento

- 1- Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi di cui all'*art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e s.m.i. (nel seguito denominato semplicemente "*Codice dei Contratti*"), nonché del *Tit. VIII, Capo III* e *Tit. V, Capo II* del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti*, e nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all' *art. 97* della *Costituzione* e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente dell'ordinamento.
- 2- Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente (*art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti*).
- 3- Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
- 4- Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
- 5- Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall'ordinamento per l'intervento complessivo.
- 6- Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono comprensivi degli oneri interferenziali ed al netto di I.V.A.

Art. 2 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

- 1- L'esecuzione di lavori in economia elencati in via meramente esemplificativa all'**Allegato I**, può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
- 2- La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli **Allegati II e III** del presente regolamento possono essere effettuati mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da centrali di committenza di riferimento di cui all'*articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488* o utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*.
- 3- La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli **Allegati II e III** del presente regolamento possono anche avvenire utilizzando, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione, i parametri di qualità e di prezzo come limite massimo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'*art. 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488* o del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'*articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*.
- 4- Qualora le condizioni contenute nelle predette convenzioni siano migliorative rispetto a quelle del contratto già stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica del prezzo, si applicano le disposizioni dell' *art. 1 comma 13* del *D.L. 6 luglio 2012, n. 95* convertito dalla *Legge 7 agosto 2012, n. 135*.
- 5- Inoltre la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 3 - Modalità di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi e limiti di applicazione

1- L'acquisizione in economia dei beni e dei servizi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) cottimo fiduciario;
- c) con sistema misto.

¹ *D.Lgs. n. 163/2006 Art. 3 comma 8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*

D.Lgs. n. 163/2006 Art. 3 comma 9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

D.Lgs. n. 163/2006 Art. 3 comma 10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

2- Sono in amministrazione diretta gli interventi che non richiedono l'intervento di imprenditori od operatori specializzati e sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio e/o assunto alla scopo, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

3- Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni affidate a terzi mediante procedura negoziata.

4- Le acquisizioni con sistema misto sono quelle eseguite parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.

5- Gli affidamenti relativi ai lavori svolti in economia non possono comportare una spesa complessiva **superiore a € 200.000,00**. Gli affidamenti relativi a forniture e servizi svolti in economia **non potrà superare € 130.000,00**. Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisizione di beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie.

6- L'importo di cui al comma 5 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

7- Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 5 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

8- Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione

Art. 4 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, l'affidamento in economia **non può superare** l'importo complessivo di **€ 50.000,00**.

2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'*art. 131 del Codice dei Contratti* concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento

Art. 5 - Responsabile del servizio e del Procedimento

1. Per ogni singolo intervento le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Salvo diversa e specifica disposizione il Responsabile del Procedimento coincide con la figura del Responsabile del Servizio competente per materia al quale sono attribuite le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei singoli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per le eventuali fattispecie per le quali può risultare difficile l'attribuzione della competenza a uno specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del Comune, competente alla Giunta Comunale l'individuazione del Responsabile del Procedimento.

3. Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti e del regolamento di attuazione, ivi compresi gli affidamenti in economia e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 6 - Procedura e svolgimento del cottimo fiduciario

1- L'acquisizione in economia di beni e l'affidamento di servizi con la procedura del cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante la richiesta di offerta ad almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, applicando l'*art. 125 del Codice dei Contratti* e gli *artt. 173...177* per i lavori, *329...338* per le forniture ed i servizi.

2- L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Si applicano, in via generale, gli *artt. 38, 39, 40, 41 e 43 del Codice dei Contratti*.

3- Per gli affidamenti di lavori rientranti nei limiti del presente Regolamento, è sufficiente per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto ed il possesso dei requisiti generali previsti dall'*art. 38 del Codice dei Contratti*. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'operatore economico che presenta l'offerta od il preventivo e sono verificati

dall'Amministrazione Aggiudicatrice. Prima dell'affidamento dovrà altresì essere verificata la regolarità contributiva del soggetto aggiudicatario

a) La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax, via posta elettronica o posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

b) Qualora le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 5 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

c) Qualora la complessità dell'intervento lo richieda o si tratta di interventi articolati che presuppongono aspetti progettuali e qualitativi, il responsabile di cui all'articolo 5 predispone un progetto e/o un Capitolato speciale, comprensivo del quadro di spesa da sottoporre ad approvazione dell'Amministrazione comunale.

4- Le acquisizioni sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- a favore della migliore offerta economica, risultante dal prezzo più basso praticato o dal maggior ribasso percentuale;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in cui sia necessario assicurare la qualità delle acquisizioni attraverso l'analisi di una pluralità di elementi tecnico-qualitativi, individuati di volta in volta, diversi e variabili a secondo della natura della prestazione, quali ad esempio, il prezzo, il carattere estetico e funzionale, la qualità della prestazione, modalità e tempi di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, certificazioni di qualità sul processo produttivo, l'assistenza tecnica.

5- Nel caso di indicazione dell'importo o dei prezzi a base di gara, sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso.

6- La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o in altra forma (fax, telegramma, posta elettronica, ecc) deve contenere gli elementi previsti nell'*art. 334 del d.P.R. n. 207/2010* ed inoltre:

- gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'*art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136* e successive modifiche;
- la clausola risolutiva di cui all'*art. 1 comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95* convertito in *L. n. 135 del 7 agosto 2012*.

7- Le dichiarazioni a corredo dell'offerta devono essere rese nelle forme e con le modalità previste dal *d.P.R. 28.12.2000, n. 445*.

8- Alla lettera di invito può essere allegato uno specifico capitolato o disciplinare tecnico con le indicazioni dei patti e delle condizioni prescritte.

9- I fornitori o i prestatori di servizio dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata con le modalità riportate nella lettera di invito o nelle norme di gara. Alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte il Responsabile del servizio procede all'apertura delle buste in seduta pubblica e, con propria determinazione, all'aggiudicazione e all'assunzione dell'impegno di spesa.

10- Nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere costituita una Commissione, nominata dal Segretario comunale, presieduta dal Responsabile del servizio competente per materia e composta da due componenti individuati fra i dipendenti dell'Ente di qualifica funzionale non inferiore alla categoria "C", di cui uno assume le funzioni di segretario verbalizzante. In caso di forniture o servizi che presentano particolari caratteristiche tecniche o funzionali, il Responsabile del Servizio può designare componenti esterni scelti tra esperti del settore. La Commissione effettua i propri lavori applicando i criteri nella lettera di invito per la valutazione delle offerte. La Commissione procede in seduta pubblica per la fase di ammissione e di apertura delle offerte economiche, ed in seduta riservata per l'analisi e l'assegnazione dei punteggi alle offerte tecniche.

11- Il Responsabile del Servizio potrà utilizzare anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gara on - line).

12- Per gli interventi che comportano una procedura comparativa, il procedimento di affidamento segue le disposizioni dell'*art. 11 del Codice dei Contratti* e norme di finanza pubblica.

Art. 7 - Acquisizioni con affidamento diretto

L'affidamento di lavori, forniture e servizi mediante cottimo fiduciario può prescindere dal confronto fra più offerte, trattando direttamente con una unica ditta nei seguenti casi:

a) qualora l'esecuzione del lavoro o la prestazione della fornitura o del servizio, è garantita da privativa industriale o dalla presenza sul mercato, ragionevolmente inteso in senso territoriale, di una singola ditta tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa **non superi l'ammontare di € 40.000,00** IVA esclusa

c) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa **non superi l'ammontare di € 40.000,00** IVA esclusa;

c) nei casi di urgenza e di lavori, la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato, è possibile derogare dalle precedenti procedure, e richiedere l'offerta ad una sola ditta, ma in tal caso occorrerà specifica e dettagliata motivazione

Art. 8 Pubblicità

1- Gli interventi in economia non sono soggetti agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' *art. 124 del Codice dei Contratti* e dell' *art. 331 del d.P.R. n. 207/2010*.

2- L'esito degli affidamenti, quando **supera l'importo di € 20.000,00** è soggetto ad avviso di post informazione, contenente i dati dei soggetti aggiudicatari, mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

Art. 9 Contratti aperti

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o l'entità delle prestazioni di servizi (se, ad esempio, quantificati in ore o interventi) da acquisire nel corso di un determinato periodo di tempo, è possibile effettuare contratti di somministrazione continuativa, che indichino la stima del fabbisogno presunto nell'arco di tempo, stabilendo in via presuntiva la relativa entità della spesa.

2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto.

3. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può modificare il prezzo definito contrattualmente.

4. Qualora il fabbisogno si riveli maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente previsto, è possibile addivenire ad un contratto aggiuntivo, che specifichi il nuovo limite di spesa.

5. In ogni caso, il valore del contratto aggiuntivo, sommato al valore del primo contratto non deve superare le soglie di cui all'art. 3.

Art. 10 - Contratto e ordinazione delle forniture

1- L'acquisizione di beni e servizi avvenuta nella forma del cottimo fiduciario si perfeziona mediante la stipulazione di contratto oppure mediante apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. La lettera di ordinazione, deve essere sottoscritta per accettazione dal fornitore.

2- Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito o dal capitolato o disciplinare tecnico e devono contenere almeno:

- a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità ed il prezzo delle acquisizioni con l'indicazione dell'IVA;
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- d) i tempi di esecuzione della fornitura o di durata del servizio;
- e) le modalità e i tempi di pagamento, gli interessi moratori eventualmente dovuti;
- f) le modalità di verifica delle prestazioni;
- g) la disciplina del subappalto;
- h) le garanzie prestate;
- i) le penali previste nel caso di non corretto adempimento della fornitura fino alla risoluzione del contratto e le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
- j) l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'intervento a rischio o pericolo del cottimista e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte;
- k) l'indicazione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria (estremi della determinazione di impegno di spesa, capitolo di bilancio, numero dell'impegno di spesa) con l'avvertenza che la fattura dovrà essere completata con i dati indicati;
- l) l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore;

3- Il terzo interessato in mancanza della comunicazione di cui alla lettera k) del precedente comma ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

4- L'acquisizione in economia di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all' *art. 191* (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) del *D. Lgs. 18.8.2000, n. 267* (Testo Unico - Ordinamento Enti Locali) fa intercorrere il rapporto obbligatorio ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e il Responsabile del Servizio che ha consentito la fornitura.

5- Tutte le spese di contratto (bolli, diritti, registrazione, copie) sono a carico della ditta affidataria. L'IVA viene assolta dall'Ente.

6- Per le acquisizioni di importo, **superiore ad € 10.000,00** IVA esclusa il contratto di cottimo è stipulato con scrittura privata

7- Quando la spesa è contenuta **entro il limite di € 10.000,00**, IVA esclusa l'ordinazione a terzi di lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, è disposta direttamente attraverso "conferme d'ordine", previa assunzione di determinazione di regolare copertura finanziaria, sottoscritti dal responsabile del procedimento e contenenti il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio, all'impegno ed all'eventuale preventivo del terzo.

Art. 11 - Garanzie

1- A garanzia della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario nei termini assegnati dall'Ente, può essere richiesta, contestualmente all'offerta, la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, da prestare nei modi previsti dalla legge. Per interventi **entro € 10.000,00** si può prescindere dal richiedere la presentazione della cauzione.

2- Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario stesso mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

3- A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e della regolare fornitura del bene ed esecuzione dei servizi può essere richiesta alla ditta affidataria la costituzione di un deposito cauzionale, da prestarsi nei modi di legge, sino a un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. Per interventi **entro € 10.000,00** si può prescindere dal richiedere la presentazione della garanzia.

4- Tale cauzione sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione o dell'attestazione di regolare prestazione.

Art. 12 - Subappalto

1) Per il subappalto si fa rimando all' *art. 118 del Codice dei Contratti*. E' vietato il subappalto se non espressamente autorizzato e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Mezzi di tutela

1- Nel caso di inadempimento per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordinazione. L'Amministrazione ha anche diritto di avvalersi di propria autorità del deposito cauzionale, restando l'aggiudicatario obbligato a reintegrare la cauzione medesima della quota escussa, nel termine che gli sarà prefissato. Inoltre l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro o la fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

2- Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento dei danni subiti, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

3- sono applicabili gli *artt. 239 e 240 del Codice dei Contratti* (Transazione e Accordo bonario).

Art. 14 - Forniture e servizi complementari

1- Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano variazioni quantitative delle prestazioni, il Responsabile del servizio può fare eseguire direttamente alla ditta affidataria forniture e servizi complementari nel limite del 20% in diminuzione o in aumento dell'importo di aggiudicazione, come previsto dalle normative vigenti in materia.

2- Per interventi complementari non compresi nel progetto iniziale o nel contratto inizialmente conclusosi, si applica l'*art. 57 del Codice dei Contratti*.

Art. 15 - Verifica delle prestazioni

1- Le acquisizioni dei beni e dei servizi di cui al presente Regolamento devono essere sottoposte a collaudo o attestazione di regolare esecuzione o ad attestazione di avvenuta regolare prestazione. La verifica delle prestazioni deve avvenire ordinariamente entro venti giorni dall'acquisizione, fatti salvi termini diversi stabiliti fra le parti.

- 2- La verifica delle prestazioni di cui al precedente *comma 1* è resa ed eseguita dal Responsabile del servizio che ha disposto l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi.
- 3- Nel caso di particolare complessità della fornitura il collaudo può essere eseguito da una Commissione nominata dal Responsabile del servizio.

Art. 16 - Pagamento della spesa

- 1- I pagamenti sono disposti entro i termini convenuti contrattualmente decorrenti dalla data di acquisizione al Protocollo del Comune delle relative fatture o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora la data di ricevimento della fattura, o di richiesta equivalente di pagamento, sia anteriore a quella di ricevimento della merce o dell'art. 15 prestazione dei servizi o a quella della data di verifica della prestazione, i pagamenti sono disposti entro i termini di cui al comma 1, con riferimento alla data di verifica delle prestazioni.
- 2- In ogni caso, il pagamento non può essere effettuato se le fatture non sono corredate dall'attestazione di regolare esecuzione o di avvenuta regolare prestazione del Responsabile del servizio e previa emissione, da parte dello stesso Responsabile, del relativo atto di liquidazione.
- 3- Il Responsabile del Servizio, oltre a verificare la corrispondenza delle fatture alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite, effettua un controllo di regolarità contabile delle fatture, verificando se siano state emesse nei modi prescritti (con l'indicazione dei dati contabili indicati nella ordinazione), e con applicazione dei prezzi convenuti nonché verificando la regolarità dei conteggi e l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.
- 4- L'atto di liquidazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, è trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

Art. 17 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della citata L. n. 381/1991.

Art. 18 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici di cui all'All. III n. 10 e 11, si intendono:
- a) la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del Codice, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - b) le prestazioni di verifica della progettazione di cui all'art. 112 del Codice dei Contratti;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici, di cui al comma 1, di importo **inferiore a € 25.000,00** possono essere affidati direttamente, con procedura negoziata, ad un unico soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'art. 5, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2) e 125, comma 11), del Codice dei Contratti e così come evidenziato nella Determinazione 29/03/2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo **pari o superiore a € 25.000,00 e inferiore a € 50.000,00** sono affidati, a cura del responsabile di cui all'art. 5, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90 del Codice dei Contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del Codice dei Contratti; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
4. L'affidamento di cui al precedente comma 3 è disposto secondo le seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) i soggetti da invitare sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione;

- b) l'avviso per l'istituzione dell'elenco è pubblicato con le modalità di cui all'*art. 124, comma 5, del Codice dei Contratti*. Nell'avviso si indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco; si richiedono ai soggetti interessati i curricula; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco con l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
- c) con l'avviso di cui alla precedente *lettera b)*, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;
- d) gli operatori economici partecipanti sono tenuti ad informare tempestivamente l'amministrazione comunale rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. L'amministrazione aggiorna gli elenchi con cadenza almeno annuale;
- e) l'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici di cui all'*art. 66, comma 7, del Codice dei Contratti*, nell'Albo Pretorio On Line, nonché eventualmente sul sito internet dell'Amministrazione, per un periodo non inferiore a quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i principi elencati alle precedenti *lettere b) e c)*;
- f) per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni;
- g) la scelta dell'affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione sui siti informatici di cui all'*art. 66, comma 7, del Codice dei Contratti* entro un termine non superiore a quello indicato nell'*art. 65, comma 1, del Codice dei Contratti*.
5. Il Responsabile del Servizio può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al *comma 4*, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai *commi 2 e 3* sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio On Line e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 19 - Entrata in vigore

1- Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, è depositato nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi con contemporanea affissione, all'Albo pretorio comunale, dell'avviso di deposito ed entra in vigore il sedicesimo giorno dal deposito.

ALLEGATO I
Lavori in economia

AVVERTENZA

Il presente costituisce elenco meramente esemplificativo e non esaustivo

A) Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice;

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- 4) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza dell'amministrazione;

B) Lavori di manutenzione di opere o di impianti:

- 1) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia, pietrisco sabbia, sale o materiale anticongelante, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- 2) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- 3) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
- 4) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- 5) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- 6) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- 7) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

C) Altri lavori di cui all'art. 125 comma 6

- 1) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 2) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
- 3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- 4) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- 5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- 6) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i., di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

ALLEGATO II
Forniture in economia

A) Forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- 1) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
- 2) stampati, copia, traduzione e riproduzione di atti, documenti, registrazioni, stampa di manifesti e registri, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- 3) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- 4) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- 5) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, toner per fax, fotocopiatrici, stampanti, apparecchi radio ricetrasmittenti;
- 6) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- 7) impianti telefonici e antifurti;
- 8) autoveicoli di servizio, automezzi di servizio, mezzi meccanici da lavori, attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
- 9) divise, equipaggiamento, armamento, vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- 10) farmaci, vaccini, presidi medico - chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio - assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- 11) segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- 12) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto, buoni pasto;
- 13) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - 1) combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - 2) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - 3) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - 4) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
 - 5) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - 6) concime, fertilizzanti, piante, fiori e manto erboso delle aree pubbliche
 - 7) materiale necessario per la manutenzione del patrimonio e del demanio comunale, mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozze, pedane, segnaletica);
 - 8) materiale litoide, bituminoso e calcestruzzo per la manutenzione delle strade;
 - 9) materiale di arredamento per le sezioni elettorali, tutti gli stampati e materiali necessari per le consultazioni elettorali, che non siano forniti dallo Stato;
 - 10) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti - ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - 11) addobbi e altro materiale inerente a ricevimenti, manifestazioni, cerimonie, convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Comune o alle quali lo stesso partecipa, nonché le spese per la conservazione dei materiali residuati;
 - 12) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori e gli ospiti;
 - 13) acquisto o locazione o noleggio di mezzi meccanici per piccoli interventi di manutenzione;
 - 14) acquisti, spese postali, di stampati e spese e spese relative all'organizzazione delle pubblicazioni edite o approvvigionate dal Comune, di materiale cartografico e documentario;
 - 15) acquisto di attrezzature antincendio;
 - 16) spese per onoranze funebri;
 - 17) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - 18) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

- 19) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
- 20) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- 21) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

B) Possono altresì essere eseguite in economia le forniture che ricadono nelle seguenti ipotesi:

- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ALLEGATO III
Servizi in economia

A) Forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

- 1) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;
- 2) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso quello scolastico, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- 3) servizi assicurativi, bancari e finanziari, brokeraggio assicurativo, escluso il servizio di tesoreria, comprese polizze assicurative per beni mobili ed immobili e persone, contratti di leasing;
- 4) manutenzione ed assistenza alle macchine ed attrezzature d'ufficio, compresi l'hardware ed il software; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione di impianti ed apparecchi fotografici, radio televisivi, di diffusione audiovisiva e di videosorveglianza;
- 5) servizi di telecomunicazione acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di beni, ivi compresa l'assistenza, la manutenzione e la consulenza tecnico organizzativa, sistemistica ed applicativa relativa alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo;
- 6) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- 7) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- 8) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- 9) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- 10) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata;
- 11) servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi; tutti alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 21;
- 12) incarichi per rilievi, frazionamenti catastali, accatastamenti, perizie di stima, calcoli in c.a;
- 13) servizi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la formazione e l'informazione di lavoratori e servizi inerenti la medicina del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
- 14) verifiche fotostatiche sulle alberate comunali;
- 15) servizi attinenti la segnaletica stradale;
- 16) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, esercitazione al tiro a segno per il personale di P.S.;
- 17) installazione e manutenzione dell'arredamento per le sezioni elettorali;
- 18) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi destinati a compiti istituzionali;
- 19) posa, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
- 20) servizi funebri;
- 21) servizi di sgombrò neve;
- 22) servizi di rilegatura di libri, pubblicazioni e atti amministrativi ;
- 23) servizi di manutenzione ed adeguamento impianti degli immobili comunali;
- 24) servizi di spurgo di pozzi neri;
- 25) servizi di supporto tecnico amministrativo alle attività degli uffici comunali ivi compresa l'attività di supporto alla riscossione delle entrate comunali;
- 26) prestazioni di servizi per l'allestimento, addobbi ed organizzazioni di ricevimenti, convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Comune od alle quali lo stesso partecipa o che patrocina;
- 27) servizi di editoria e stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- 28) esecuzione di disegni, fotografie e sviluppo rullini fotografici;
- 29) servizi di ristorazione, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o a domanda individuale;
- 30) servizi di verifica ed implementazione del sistema HACCP presso le mense comunali e centri cucina;
- 31) servizi per verifiche del rispetto delle normative tecnico igieniche ed alimentari dei servizi esternalizzati presso mense scolastiche;
- 32) servizi legati alla sicurezza, compresi i servizi di antincendio, di supporto organizzativo nelle manifestazioni pubbliche e spettacoli organizzati dal Comune o del quale il Comune è parte o è patrocinatore, di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- 33) servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

- 34) alloggiamento temporaneo di nuclei familiari/persone sfrattate, inserimento temporaneo in strutture protette di persone in osservazione dei Servizi Sociali;
- 35) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- 36) servizi di prestazione artistica e per corsi per il tempo libero,;
- 37) ginnastica dolce per anziani, soggiorni climatici, corsi di nuoto, corsi di educazione motoria;
- 38) spese di rappresentanza, partecipazione a congressi e fiere e gemellaggi;
- 39) attivazione di sportelli al pubblico o riguardanti l'assistenza e la gestione di procedimenti di richiesta di benefici economici;
- 40) servizi di elaborazione stipendi, revisioni contabili;
- 41) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
- 42) prestazioni di servizi e incarichi di tipo archivistico;
- 43) nomina di legali incaricati della rappresentanza e difesa del Comune avanti al Giudice Amministrativo e al Giudice Tributario;
- 44) servizi di installazioni e modifiche di impianti telefonici e antifurto;
- 45) servizi pubblicitari, divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione, compreso periodico comunale;
- 46) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- 47) servizi di mantenimento e trasporto di animali; custodia, mantenimento e assistenza veterinaria di animali compresi canili e/o strutture abilitate;
- 48) servizi di rimozione e trasporto veicoli; servizi di depositaria, custodia veicoli o loro alienazione;
- 49) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- 50) studi e relazioni specialistiche su impianti e reti tecnologiche, dichiarazioni di conformità ai sensi della L. n. 46/1990; collaudi e prove su impianti tecnologici in materia di antincendio e sicurezza, verifica e collaudi su centrali termiche e relativi impianti di riscaldamento

B) Possono inoltre essere eseguite in economia, con il limite di cui all'articolo 3, comma 5, le prestazioni di servizi che ricadono nelle ipotesi di cui all'Allegato II lettera B).